



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e d  
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-DEC-2010-0000748 del 21/10/2010

**VISTO** il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare l'articolo 7, comma 3 e comma 5;

**VISTO** in particolare l'art. 8, comma 2, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n.4, che così dispone: *"Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all'allegato V del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90"*;

**VISTO** in particolare l'art. 10, comma 1, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, che così dispone: *"il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005"*;



**VISTA** la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE e conseguentemente ricodificata dalla direttiva 2008/01/CE;

**VISTO** il D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, recante "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", così come modificato dal D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successivi, e in particolare l'articolo 3, comma 1, l'articolo 5, comma 14, l'articolo 17, comma 2 e l'articolo 18, comma 9;

**VISTO** l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

**VISTO** il D.lgs n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "*Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";

**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "*Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*";

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità*";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministero delle

R





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Attività Produttive e con il Ministero della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs 4 agosto 1999, n. 372";

**VISTO** il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, recante "regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", ed in particolare l'articolo 10;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 209, del 14 luglio 2008, di modifica della composizione del nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs 29 luglio 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", ed in particolare il comma 5 dell'art. 4

10



*“Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni”, che così dispone: “Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”;*

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto dell'impianto industriale per la produzione di biodiesel ed energia elettrica da oli vegetali, presentata con nota del 14 febbraio 2008, acquisita al prot. DSA-2008-0004326 del 19 febbraio 2008, dalla Società Carburanti del Candiano S.p.A. con sede in Ravenna, e perfezionata con nota del 17 aprile 2008, acquisita al prot. DSA-2008-0010874 del 18 aprile 2008;

**VISTA** l'istanza presentata con nota acquisita al prot. DSA-2008-0003153 del 6 febbraio 2008 dalla Società Carburanti del Candiano S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) ai sensi del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'impianto industriale per la produzione di biodiesel ed energia elettrica da oli vegetali;

**PRESO ATTO** che la Società Carburanti del Candiano S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani “La Repubblica” e “Corriere di Romagna” in data 16 aprile 2008;

**CONSIDERATO** che il progetto dell'impianto industriale per la produzione di biodiesel ed energia elettrica da oli vegetali prevede la realizzazione, all'interno del comparto industriale denominato “ex Enichem” di Ravenna, di un complesso industriale costituito da: un impianto per la produzione di biodiesel e power oil da 350.000 t/anno, una centrale elettrica alimentata a power oil in grado di produrre 53 MWe e 29 t/h di vapore, ed





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

impianti di stoccaggio e distribuzione di materie prime, prodotti e sottoprodotti tecnicamente connessi;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Carburanti del Candiano S.p.A. nel corso dell'iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che risulta pervenuta una osservazione da parte del "Circolo Rosa Luxemburg di Rifondazione Comunista – Federazione di Ravenna", acquisita al prot. DSA-2008-0016032 del 11 giugno 2008, espressa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs 152/2006 e s.m.i., e considerata, nel corso dell'istruttoria, ai fini della definizione del procedimento;

**VISTO** il parere n. 407 del 17 dicembre 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, positivo con prescrizioni per la componente progettuale relativa alla produzione di biodiesel e negativo per la componente progettuale relativa alla centrale elettrica alimentata a power oil;

**CONSIDERATO** che la Società Carburanti del Candiano S.p.A. ha trasmesso le sue controdeduzioni ed integrazioni il 19 febbraio 2010, acquisite al prot. DVA-2010-0004995 del 22 febbraio 2010, il 5 maggio 2010, acquisite al prot. DVA-2010-11670 del 6 maggio 2010, ed il 18 giugno 2010, acquisite al prot. DVA-2010-0016069 del 24 giugno 2010, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 514 del 5 agosto 2010, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;



**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni della Commissione istruttoria AIA - IPPC dell'8 ottobre 2009 che, allegato al presente decreto unitamente al Piano di Monitoraggio e Controllo, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. DG/PAAC/34.19.04/7449/2009 del 23 ottobre 2009, acquisita con prot. exDSA-2010-0028760 del 28 ottobre 2009 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni della Regione Emilia Romagna, espresso con Delibera di Giunta n. 1955/2009 del 30 novembre 2009, acquisito con prot. DVA-2010-0000441 del 18 gennaio 2010, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi degli artt. 10 comma 1 e 26 del D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 4/2008, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto sopraindicato e alla contestuale autorizzazione all'esercizio di cui al D.Lgs 59/2005;

## **DECRETA**

**giudizio favorevole di compatibilità ambientale e la autorizzazione al successivo esercizio relativamente all'impianto industriale per la produzione di biodiesel ed energia elettrica da oli vegetali, proposto dalla Società Carburanti del Candiano S.p.A. con sede in Ravenna, via**





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Classicana 99 (di seguito indicata anche come "il Gestore") nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

**Art. 1**

**PRESCRIZIONI**

1) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

**Capacità produttiva**

- 1.1) Il gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA; ad ogni modifica del ciclo produttivo dovrà preventivamente darne comunicazione alle autorità competenti al rilascio e al controllo, fatte salve le eventuali ulteriori procedure previste dalla normativa.
- 1.2) Le quantità autorizzate sono:
- a. Massima capacità di trattamento olio vegetale di 362.000 t/anno
  - b. Massima capacità produttiva di 250.000 t/anno per la linea di Biodiesel
  - c. Massima capacità produttiva di 150.000 t/anno per la linea di Power Oil
  - d. E' ammessa una flessibilità di produzione secondo le alternative seguenti
    - Biodiesel: 250.000 tonnellate/anno + Poweroil: 100.000 tonnellate/anno
    - Biodiesel: 200.000 tonnellate/anno + Poweroil: 150.000 tonnellate/anno

**Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione materie**

10



PARAMETRI FISICI	UNITA'	LIMITE	METODICA ANALITICA
Viscosità	max cSt at 40°C	100	ISO 3004
Densità	Kg/m <sup>3</sup> at 15 °C	900 - 990	ISO 3675
Zolfo, max	mg/kg	20	ISO8754
Totale in saponificabili	% p	0,2 - 0,55	-
Acqua, max	% v	0,50	ISO 3733
Residuo microcarbonioso, max	% p	0,40	ISO 10370
Ceneri, max	% p	0,05	ISO 6245
Fosforo	mg/kg	20 - 650	ISO10478
Silicio, max	mg/kg	30	ISO10478
Contenuto alcali (Na+K), max	mg/kg	90	ISO10478
Flash point min	°C	220	ISO 2719
Pour point	°C	-40/+20	ISO 3016
Cloud point	°C	-12 / +18	ISO 3015
Numero di acidità	mg KOH/g	1 - 60	ASTM D664
Acidi forti, max	mg KOH/g	0	ASTM D664
Numero di iodio, max		120	ISO3961
Metalli Pesanti (**), max	mg/kg	1,1	EPA 6020 EPA 3015 EPA 7473 006 AGRI
IPA come benzo (a) pirene, max	mg/kg	0,01	ISO 15302 1998
PCDD/PCDF upper bound, max	pgTEQ/g	1,0	EPA 1613
PCDD/PCDF/PCB upper bound, max	pgTEQ/g	1,5	EPA 1613/1668
Solventi clorurati (***), max	mg/kg	0,13	EPA 8021B
Cloro, max	% mass	0,1	ASTM D808

### 1.3) Caratteristiche olio vegetale.

L'impianto di produzione di biodiesel e power oil ubicato sull'isola 26 potrà essere alimentato esclusivamente con oli vegetali con caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella seguente omologa. Il controllo analitico dell'olio in ingresso sarà effettuato all'arrivo di ogni partita di olio vegetale grezzo.

### 1.4) In merito all'approvvigionamento di materie prime ed ausiliarie, sostanze e combustibili è necessario che vengano rispettati i sistemi e misure di prevenzione per evitare eventuali sversamenti che si possono estendere anche al di fuori dell'area di contenimento provocando contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal

②







*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.

- 1.5) I bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità pari almeno alla metà di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono.
- 1.6) Tutte le forniture che raggiungono la centrale devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
- 1.7) Il controllo analitico del Power Oil dovrà essere effettuato con frequenza quindicinale limitatamente ai parametri che possono influire sulle emissioni. In aggiunta dovrà essere effettuato il controllo analitico del Power Oil al verificarsi di ogni anomalia di processo in grado di modificare i parametri che possano influenzare le emissioni.

***Emissioni in aria in fase di esercizio***

- 1.8) Emissioni dei motori diesel centrale elettrica - Camini IS22 E1, IS22 E2, IS22 E3, IS22 E4, IS22 E5 ed IS22 E6.
  - a. Dovranno essere adottati sistemi di combustione e di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto.
  - b. Considerando una alimentazione effettuata essenzialmente con power oil e gasolio, vengono prescritti i seguenti limiti emissivi per le condizioni di funzionamento a regime incluse le fasi transitorie e avviamento e di fermata (solo per il periodo in cui l'impianto si trova al di sopra del Minimo Tecnico). Non sono previsti valori limite di emissione per gli ossidi di zolfo né per i

10



metalli e altri microinquinati perché presumibilmente non presenti in maniera significativa nei reflui gassosi

Inquinante	Limite (*) D.Lgs.152/06 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Prestazione capacità produttiva (mg/Nm <sup>3</sup> )	Prestazione Bref LCP (**) (mg/Nm <sup>3</sup> )	Limite prescritto (come media giornaliera) (mg/Nm <sup>3</sup> )	% O <sub>2</sub>
NOx	200	140	145-180	<b>105</b>	5
Polveri	130	32	50	<b>20</b>	5
Formaldeide	20	1,5	-	<b>1,0</b>	5
CO	650	160	30-50	<b>160</b>	5
NH <sub>3</sub>	250	4	5	<b>4</b>	5

(\*)Valori limite di cui all'Allegato I alla parte V del D.lgs 152/06. (per l'ammoniaca: parte II, par 1.3, tabella C; per la Formaldeide: parte II, par.1.4, tabella D; per NOx, polveri e CO: parte III, par. 3).

(\*\*) Le prestazioni da Bref sono da considerarsi puramente indicative non rientrando tali motori, perché di taglia inferiore, nelle caratteristiche definite nelle LCP.

- c. I camini devono essere dotati del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di NOx, CO, polveri, Carbonio Organico Totale e ammoniaca, in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 152/06, parte quinta, nell'allegato VI, contestualmente alla misurazione in continuo della portata dei fumi e dei parametri di processo quali temperatura, pressione e tenore di vapor acqueo. Secondo quanto previsto dal comma 1, sezione 8, parte II dell'allegato II alla parte V del D.lgs 152/2006, la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo dell'effluente può non essere effettuata, qualora l'effluente gassoso prelevato sia essiccato prima delle analisi delle emissioni.
- d. Il sistema di monitoraggio dovrà, altresì, disporre di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno per ciascuno dei sei camini, in conformità all'art.

12





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

294 del D.lgs 152/06 (successivamente modificato dal D.lgs 4/08).

- e. Il sistema di monitoraggio delle emissioni sarà dotato di un punto di prelievo campione per ciascuno dei sei camini presenti in centrale con i campioni prelevati mediante sistema di eiezione e convogliati in sei linee distinte mantenute alla temperatura dei fumi (ca 190 °C) verso i sistemi di misura posti in una cabina analisi all'interno della stessa centrale Isola 22.
- f. In relazione al funzionamento degli impianti in deroga ai sensi dell'art. 269 comma 14 del D.lgs 152/2006, si prescrive al Gestore di fornire un rapporto tecnico annuale nel quale indicare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti/funzionamenti, i relativi tempi di durata, il relativo consumo del combustibile.
- g. Per i primi 18 mesi dall'entrata in funzione della centrale e con cadenza semestrale, il Gestore dovrà altresì effettuare, ai fini conoscitivi, il monitoraggio delle emissioni di ossidi di zolfo, aldeide formica, composti organici volatili, metalli pesanti, IPA, PCDD/PCDF, Polveri PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>. Al termine dei 18 mesi, sulla base dei risultati dei controlli effettuati, l'Autorità di Controllo potrà opportunamente rimodulare la frequenza e i parametri monitorati.
- h. Si dovranno prevedere opportuni sistemi di allarme, concordati con l'ARPA, per rilevare valori di concentrazione ai limiti di emissione autorizzati in modo da consentire le opportune manovre di rientro o la fermata degli impianti; i sistemi di allarme dovranno prevedere anche la comunicazione all'ARPA dei superamenti e le misure adottate.

(R)



1.9) Emissioni convogliate dell'impianto di produzione di Biodiesel e Power Oil. - Camino IS26-E1.

- a. Considerato che gli effluenti gassosi dell'impianto produzione di biodiesel sono soggetti a trattamento con sistema a umido (scrubber) e che è stata verificata la fattibilità tecnica dell'invio di tali reflui al Forno Incenerimento Sfiati (FIS), gestito dalla società HERAmbiente, il Gestore dovrà garantire l'invio degli sfiati di processo (compresi gli sfiati continui provenienti dai serbatoi di stoccaggio atmosferici dell'isola 26 a servizio dell'impianto), attraverso il preposto collettore di Stabilimento, a combustione presso il Forno Incenerimento Sfiati (FIS) gestito dalla società HERAmbiente; parimenti gli sfiati di emergenza emessi da valvole di sicurezza con pressione di scatto elevata, dovranno essere inviati a termodistruzione presso l'esistente Rete Torce di Stabilimento (Torcia Isola 25) gestita dalla società RSI.
- b. Atteso che in condizioni di emergenza, ossia in caso di fermata o blocco della rete o del forno FIS, è previsto che tali effluenti gassosi siano avviati a termodistruzione attraverso la rete Torce, gestita dalla società R.S.I., l'emissione diretta in atmosfera degli effluenti gassosi è ammessa solo ed esclusivamente in caso di emergenza estesa, ossia nel caso in cui si verificano contemporaneamente le condizioni per le quali non sia possibile inviare gli effluenti gassosi in uscita dallo scrubber nè alla rete FIS, nè alla rete torce; in questo caso la concentrazione limite dei COV per l'emissione diretta in atmosfera non potrà essere superiore a  $150 \text{ mg/Nm}^3$ . In particolare, poiché la caratterizzazione dei COV si differenzia a seconda dello scenario di emergenza generatosi nell'impianto, il Gestore dovrà verificare, in caso di eventuali rilasci in atmosfera, che le

R





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

concentrazioni dei COV avvengano secondo lo schema ipotizzato dallo stesso Gestore e sotto riportato.

1° Scenario: mancanza energia elettrica

Concentrazioni COV all'uscita camino scrubber: 150 mg/Nm<sup>3</sup>  
con la seguente caratterizzazione: 148,5 mg/Nm<sup>3</sup> metanolo (99%)  
1,5 mg/Nm<sup>3</sup> acqua e azoto  
(1%)

2° Scenario: citata manovra

Concentrazioni COV all'uscita camino scrubber: 150 mg/Nm<sup>3</sup>  
con la seguente caratterizzazione: 148,5 mg/Nm<sup>3</sup> eptano (99%)  
1,5 mg/Nm<sup>3</sup> acqua e azoto  
(1%)

- c. Quale parametro conoscitivo, per i primi 12 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto produzione biodiesel e con cadenza bimestrale, il Gestore dovrà caratterizzare i COV presenti nell'effluente gassoso in uscita dall'impianto di trattamento a umido; in funzione dei risultati ottenuti l'Autorità Competente all'AIA potrà rimodulare, successivamente al primo anno, le modalità e la frequenza del monitoraggio dei COV.

**1.10) Altri punti di emissione:**

- a. Per tutti gli altri punti di emissione convogliati e/o convogliabili dovranno essere rispettate le prescrizioni e i limiti previsti dal D.lgs 152/06 e s.m.i.
- b. In ogni Isola le emissioni di Metanolo, Gasolio, Biodiesel, Mix, Glicerina dovranno essere convogliate ad un sistema di polmonazione ed i flussi non bilanciati verranno inviati ad impianti di abbattimento; sono esclusi gli sfiati dei serbatoi dell'Isola 26 a servizio dell'impianto di produzione Biodiesel/Power Oil che saranno inviati a termodistruzione, attraverso il preposto collettore di stabilimento, al FIS della società HERAmbiente.



c. I flussi annui degli sfiati dei diversi serbatoi e la frequenza del monitoraggio dovrà essere attuato secondo il seguente schema.

Camino	Sorgente	Materiale stoccato	Sistemi di contenimento emissioni	Sostanze inquinanti attese	Monitoraggio prescritto
IS21-E1	serbatoio S21-1 (COV) isola 21	Olio vegetale	-	Altri COV	Semestrale
IS21-E2	serbatoio S21-2 (COV) isola 21	Olio vegetale	-	Altri COV	Semestrale
IS21-E3	serbatoio S21-3 (COV) isola 21	Olio vegetale	-	Altri COV	Semestrale
IS21-E4	serbatoi S21-4-5-9-10 (metanolo e altri COV) isola 21	Biodiesel / Slop	Filtri a carbone attivo	Metanolo	Trimestrale
				Altri COV	
IS21-E5	serbatoi S21-6-7 (metanolo) isola 21	Metanolo	Filtri a carbone attivo	Metanolo	Trimestrale
IS22-E7	serbatoi S22-1-2 (metanolo e altri COV) isola 22	Power oil	Filtri a carbone attivo	Metanolo	Trimestrale
				Altri COV	
IS28-E1	serbatoi S28-1-2-3-4 (metanolo e altri COV) isola 28	Power oil / Glicerina	Filtri a carbone attivo	Metanolo	Trimestrale
				Altri COV	
IS42-E1	serbatoi S42-1-2 (metanolo e altri COV) isola 42	Biodiesel	Filtri a carbone attivo	Metanolo	Trimestrale
				Altri COV	
IS42-E2	serbatoi S42-3-4-5-6-11-12-13-14-15-16-17 (metanolo e altri COV) isola 42	Gasolio / Mix / Slop	Filtri a carbone attivo	Metanolo	Trimestrale
				Altri COV	
IS42-E3	serbatoi S42-7 (altri COV) - isola 42-7	Olio vegetale	-	Altri COV	Semestrale
IS42-E4	serbatoi S42-8 (altri COV) - isola 42-8	Olio vegetale	-	Altri COV	Semestrale
IS42-E5	serbatoi S42-9 (altri COV) - isola 42-9	Olio vegetale	-	Altri COV	Semestrale
IS42-E6	serbatoi S42-10 (altri COV) - isola 42-	Olio vegetale	-	Altri COV	Semestrale





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Camino	Sorgente	Materiale stoccato	Sistemi di contenimento emissioni	Sostanze inquinanti attese	Monitoraggio prescritto
	10				

- d. Quale parametro conoscitivo, per i primi 12 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto produzione biodiesel e con cadenza trimestrale, il Gestore dovrà effettuare una caratterizzazione quali-quantitativa dei COV.
- e. In funzione dei risultati ottenuti l'AC potrà rimodulare, successivamente ai primi due anni, le modalità e la frequenza del monitoraggio dei COV emessi sia dai serbatoi su cui è installato il sistema di abbattimento a carboni attivi che dai serbatoi di stoccaggio degli oli vegetali.
- f. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente le risultanze della verifica, tuttora in corso, circa la fattibilità del collegamento al FIS degli sfiati provenienti dai serbatoi S21-6 e S21-7 (Isola 21); in caso di riscontro positivo da parte di RSI e HERAmbiente, tali sfiati contenenti metanolo dovranno essere inviati alla termodistruzione nel FTS, anziché emessi in atmosfera; contestualmente il Gestore dovrà inoltrare una comunicazione all'autorità competente della conseguente disattivazione del punto di emissione ISS2-E5.
- g. In merito alla gestione dei flussi degli sfiati gassosi non clorurati verso i sistemi centralizzati di combustione presenti nello Stabilimento Multisocietario di Ravenna, si evidenzia che, restando in capo rispettivamente a RSI e HERAmbiente la responsabilità della gestione del sistema rete Torce nel suo complesso e del FIS (con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera che ne derivano), il Gestore collegato ai sistemi è, in ogni caso, responsabile, per i flussi di propria competenza

2



destinati alla termodistruzione, di garantire il rispetto delle condizioni e delle caratteristiche dei flussi stessi, della modalità di gestione prevista nella procedura di gestione del sistema torce di Sito di RSI, nonché quanto stabilito rispetto alla regolamentazione (attualmente in corso di definizione) dei flussi dei singoli coinsediati verso il FIS gestito dalla società HERAmbiente.

h. in caso di attivazione di nuove attività, e/o nuovi punti di emissione il gestore dovrà inoltrare una comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 269 comma 15 del D.lgs 152/06 e s.m.i..

**1.11) Transitori.**

Il gestore deve predisporre un piano di monitoraggio dei transitori, nel quale indicare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti, i relativi tempi di durata, il tipo e consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario, con le modalità descritte nel piano di Monitoraggio e controllo; tali informazioni dovranno essere inserite nelle informazioni di reporting.

**1.12) Emissioni fuggitive.**

Al fine di contenere le emissioni fuggitive il gestore dovrà stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione perdite e riparazione e dovrà essere trasmesso all'Autorità di Controllo entro tre mesi dalla data del presente decreto.

**1.13) Monitoraggio ambientale**

Il sistema di monitoraggio dovrà essere pianificato d'accordo con PARPA; in linea di massima, esso dovrà prevedere almeno due







*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

stazioni di misura in continuo locate nelle aree di massima ricaduta, una all'interno del sedime dell'impianto e l'altra al di fuori dello stesso, i cui dati dovranno essere messi a disposizione dell'ARPA; tali centraline dovranno misurare almeno i seguenti inquinanti: NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, COV, ammoniacca e formaldeide; le aree di massima ricaduta, nelle quali installare le centraline di misura, dovranno essere determinate tramite opportuna modellazione della dispersione in atmosfera degli inquinanti emessi dall'impianto in grado di considerare esplicitamente la topografia, le calme di vento, i fenomeni scia prodotti dagli edifici, e le condizioni di inversione termica anche in stato non stazionario.

***Emissioni in acqua in fase di esercizio***

1.14) Per lo scarico di acque reflue industriali organiche contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta, all'impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPO) della Società HERAmbiente il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. Lo scarico delle acque reflue industriali organiche della società Carburanti del Candiano al punto di consegna ai limiti di batteria (identificato nel pozzetto CdC\_01) verso l'impianto centralizzato di trattamento della società HERAmbiente è costituito da un flusso indifferenziato di acque di processo organiche contenenti "sostanze pericolose" in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità; nello stesso sistema fognario che convoglia le acque industriali di processo possono altresì essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento Fognario, provenienti dai cosiddetti well-point installati in aree di pertinenza del Gestore, all'interno dello Stabilimento Multisocietario in occasione di lavori di escavazione e/o bonifiche suoli; il flusso di acque

12



reflue industriali organiche a valle del pozzetto CdC\_01 confluisce a sua volta in una linea fognaria a cui conferiscono anche altri gestori coinsediati nel Sito Multisocietario.

- b. Lo scarico nel sopracitato punto di consegna CdC\_01 è qualificato come "scarico parziale" di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n. 152/06 e della DGR. n. 1053/03; l'elenco delle "sostanze pericolose" presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento è indicato nella tabella di seguito riportata, con i relativi limiti di rilevabilità da assumere.

<b>Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico (pozzetto CdC) delle acque reflue industriali organiche</b>	
<b>Sostanza pericolosa</b>	<b>Limite di rilevabilità [mg/l]</b>
Zinco	0,001
Idrocarburi totali	0,05

Sono altresì regolamentati i seguenti parametri specifici, individuati in sede di omologa: Metanolo e Eptano.

- c. Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli, emerga la presenza di altre sostanze pericolose oppure alcune non siano più rilevate, si dovrà provvedere all'aggiornamento della tabella di cui sopra, fermo restando quanto previsto di seguito relativamente ai limiti massimi ammissibili.
- d. Lo scarico delle acque reflue industriali organiche contenenti sostanze pericolose, nel punto ufficiale di prelevamento denominato CdC\_01, dovrà rispettare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose e per i parametri specifici previsti nell'omologa di accettazione del flusso stabilita dal

12






*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Gestore con HERAmbiente secondo le modalità indicate nel Regolamento Fognario.

- e. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore.
- f. L'omologa di seguito riportata con i limiti massimi di accettazione delle acque reflue industriali organiche è parte integrante della presente autorizzazione, esclusivamente per i valori limite delle sostanze pericolose e dei parametri specifici di cui sopra.

Scheda di omologa acque di processo organiche					
Società: Carburanti Dal Candiano SpA	u.m.	Valori dichiarati dalla Società		Valori d'accettazione	
		medio indicativo	massimo	valore massimo	Portata massima (kg/h)
<b>Parametri contrattuali (*)</b>					
Portata	m <sup>3</sup> /h	8	60	60	
S.S.	mg/l				
TKN	mg/l		20	20	1
NO <sub>x</sub> come N	mg/l				
NO <sub>3</sub> come N	mg/l				
COD	mg/l		4000	5000	50
<b>Tab.3 All.5 - parte terza - D. Lgs. 152/06</b>					
pH		7	10	7-10	
Temperatura	°C			19	
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	100	500	500	

(\*) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del fuso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.



Scheda di omologa acque di processo organiche							
Società: Carburanti Del Candiano SpA	U.M.	Valori dichiarati dalla Società		Valori d'accettazione		Portata massima (kg/h)	
		medio indicativo	massimo	valore massimo			
<b>SOSTANZE PERICOLOSE</b>	A	<b>Tab.5 All.5 - parte terza - D. Lgs. 152/06</b>					
	B	<b>Tab. t/A, All.1 - parte terza - D.Lgs. 152/06</b>					
	C	<b>Tab.5 - D.R. 1053/03</b>					
Arsenico	A	B	C	mg/l			0,5
Cadmio	A	B	C	mg/l			0,02
Cromo totale	A	B	C	mg/l			2
Cromo esavalente	A	B	C	mg/l			0,2
Mercurio	A	B	C	mg/l			0,005
Nichel	A	B	C	mg/l			2
Piombo	A	B	C	mg/l			0,2
Rame	A	B	C	mg/l			0,1
Selenio	A	B	C	mg/l			0,03
Zinco	A	B	C	mg/l	0,5		0,5
Fenoli	A	B	C	mg/l			0,5
Solventi organici aromatici	A	B	C	mg/l			0,2
Solventi organici azotati	A	B	C	mg/l			0,1
Pesticidi fosforati	A	B	C	mg/l			0,10
Solventi clorurati	A	B	C	mg/l			1
Idrocarburi totali	A	B	C	mg/l	30	150	150
<b>Parametri specifici</b>							
Metano				mg/l	150	2000	2000
Etano				mg/l	15	150	150
(*) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.							
NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente per lo scarico in acque superficiali.							

g. In caso di modifiche, la nuova scheda di omologa dovrà essere trasmessa alla Autorità Competente.

h. Devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal redigendo "Piano di Controllo del sistema delle reti fognarie delle acque reflue"





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

*industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna*" contenuti nel Regolamento Fognario, ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC della Ditta Carburanti del Candiano che costituisce parte integrante della presente autorizzazione; in particolare, si dovrà procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel pozzetto CdC\_01 (punto di consegna ai limiti di batteria della società Carburanti del Candiano) e nella vasca di raccolta S1 (punto di consegna finale del flusso unitario linea 3 delle Società Coinsediate) secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nello specifico Allegato al Regolamento Fognario stesso; eventuali variazioni e/o integrazioni del Piano di Controllo previsto dal Regolamento Fognario dovranno essere automaticamente recepite.

- i. Sul punto di prelievo CdC\_01 dovrà essere installato un campionatore automatico, oltre ad un misuratore di portata; la misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo, anche all'interno dei limiti di batteria della società HERAmbiente, sulla linea 3. Sempre all'interno dei limiti di batteria della sezione di trattamento TAPO sulla stessa linea 3, la società HERAmbiente provvede, tramite campionatore automatico, al controllo delle sostanze pericolose.
- j. Poiché l'ubicazione del punto ufficiale di prelievo CdC\_01 ai fini del controllo della qualità dello scarico non è stata ad oggi individuata, il Gestore dovrà provvedere alla notifica della stessa all'Autorità di Controllo non appena questa verrà definita e comunque prima della messa in esercizio degli impianti; l'ubicazione di CdC\_01 dovrà essere opportunamente indicata nella revisione della planimetria della rete fognaria allegata al Regolamento Fognario, che costituisce parte integrante della

②



presente autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.

- 1.15) Per lo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta, all'impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPI) della società HERAmbiente, si applicano integralmente le condizioni e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione cointestata a tutte le società coinsediate nello Stabilimento Multisocietario, rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 63 del 23 gennaio 2006 e s.m.i., attualmente in fase di rinnovo, che vengono di seguito riportate:
- a. Lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche al punto di consegna ai limiti di batteria dell'impianto centralizzato di trattamento della società HERAmbiente è costituito da un flusso indifferenziato di acque di processo inorganiche unite ad acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento, contenenti "sostanze pericolose" in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità, convogliato tramite un sistema fognario unitario a cui tutte le Società Coinsediate nello Stabilimento Multisocietario di Ravenna consegnano gli scarichi da trattare in diversi punti della rete, assumendo la responsabilità condivisa della qualità dei reflui veicolati nel punto finale del sistema fognario al punto di consegna ad HERAmbiente; nello stesso sistema fognario possono eventualmente essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento Fognario, provenienti dai cosiddetti well-point installati nel sito multisocietario in occasione di lavori di escavazione.
  - b. Il punto di consegna del flusso indifferenziato di acque reflue industriali inorganiche, ai limiti di batteria dell'impianto centralizzato di trattamento della società HERAmbiente, è

12






*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

identificato nella vasca di raccolta denominata S5; sulla rete fognaria unitaria (linea 4) sono altresì individuati singoli pezzetti di consegna da parte delle Società Coinsediate in corrispondenza dei limiti di batteria di ciascun gestore (rappresentati dai pozzetti CdC\_02, CdC\_03, CdC\_04, CdC\_05, CdC\_06, CdC\_07, CdC\_08 per la società Carburanti del Candiano).

- c. Lo scarico nel punto di consegna S5 è qualificato come "scarico parziale" di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n. 152/06 e della DGR. n. 1053/03; l'elenco delle "sostanze pericolose" presenti nel flusso indifferenziato (vasca S5) in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento è indicato nella tabella di seguito riportata, con i relativi limiti di rilevabilità da assumere.

<b>Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico (vasca S5) delle acque reflue industriali inorganiche delle Società Coinsediate</b>	
<b>Sostanza pericolosa</b>	<b>Limite di rilevabilità (mg/l)</b>
Arsenico	0,001
Cromo totale	0,001
Piombo	0,0005
Rame	0,001
Selenio	0,001
Zinco	0,001
Nichel	0,001
Fenoli	0,001
Solventi organici aromatici	0,001
Idrocarburi totali	0,05
1,2-Dicloroetano	0,001
1,1-Dicloroetano	0,001



Cloroformio (Triclorometano)	0,0001
IPA	0,00001
Cloroetene	0,001

Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli, emerga la presenza di altre sostanze pericolose oppure alcune non siano più rilevate, si dovrà provvedere all'aggiornamento della tabella di cui sopra, fermo restando quanto previsto di seguito relativamente ai limiti massimi ammissibili.

- d. Lo scarico del flusso cointestato di acque reflue industriali inorganiche unite ad acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche, nel punto ufficiale di prelievamento P22 (vasca S5), dovrà essere conforme ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs n. 152/06 (scarico in acque superficiali), incluse le sostanze pericolose e i parametri specifici presenti in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento indicati nella tabella sopra riportata, con l'esclusione dei parametri Solidi Sospesi Totali, pH e Zinco; a tale riguardo lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione indicati nell'omologa di accettazione del flusso cointestato stabilita da HERAmbiente; ai fini del rispetto dei limiti sopracitati nel punto di scarico cointestato (vasca S5), i singoli gestori dovranno garantire, nei pozzetti di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei limiti di batteria (rappresentati dai pozzetti CdC\_02, CdC\_03, CdC\_04, CdC\_05, CdC\_06, CdC\_07, CdC\_08 per la società Carburanti del Candiano), il rispetto dei valori massimi per le sostanze pericolose indicati nelle rispettive omologhe effettuate secondo le modalità indicate nel

12







*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Regolamento Fognario; nei singoli pozzetti di consegna individuati ai limiti di batteria di ogni gestore coinsediato si procede all'eventuale prelievo di campioni contestualmente al prelievo nel punto P22 ovvero ai fini della rintracciabilità delle sostanze presenti nel punto S5; ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati, le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore secondo le modalità di seguito indicate.

- e. Per le sostanze pericolose, in caso di sostanze non contenute nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs n. 152/06, si assumono i valori limite relativi alle classi e/o famiglie di composti a cui tali sostanze sono riconducibili per similitudine e, in ogni caso, i limiti massimi di accettabilità indicati per tale flusso nell'omologa contenuta nel Regolamento Fognario; l'omologa di accettazione del flusso unitario di acque di processo inorganiche delle Società Coinsediate nel punto di consegna 55, sottoscritta dagli interessati, è parte integrante della presente autorizzazione e di seguito riportata.



Scheda di omologa acque di processo inorganiche					
Flusso cointestato	S5	um.	Valori caratteristici del flusso		Valori massimi d'accettazione
			medio indicativo	massimo	
Caratteristiche flusso continuo + meteoriche					
Portata (inferita al solo flusso continuo)		m <sup>3</sup> /h	1200		1800 (8)
S.S.		mg/l	350	900	
Tab.3 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00					
pH			6,85 - 9,5		6,85 + 9,0
CO <sub>3</sub>	mg/l	40	150		160
Azoto ammoniacale [NH <sub>4</sub> ]	mg/l	4			
N-NO <sub>2</sub>	mg/l	5 (*)			
N-NO <sub>3</sub>	mg/l	0,3			0,6
N totale	mg/l				10
P totale	mg/l	0,3	1		1
Fe (#)	mg/l	0,5	2		2
Mn (#)	mg/l	0,2	1,2		2
Al (#)	mg/l	0,5	1		1
Boro (#)	mg/l	0,4	1		2
Solfati	mg/l	0,5	1		1
Soliti	mg/l	0,3	1		1
Fluoruri	mg/l	0,4	1		6
Grassi e oli vegetali e animali	mg/l	6	16		20
Alcidi	mg/l	0,05	0,15		1
Tensioattivi anionici	mg/l	0,4	0,7		
Tensioattivi non ionici	mg/l	0,4	1,5		
Tensioattivi Totali	mg/l	0,8	2		2

(\*) Valore dipendente dalle caratteristiche delle acque in adduzione allo Stabilimento destinate ai trattamenti di demineralizzazione/edolcorimento.

(6) Valori eccedenti, dovuti ad eventi meteorici, subirono il solo trattamento di sedimentazione primaria nella vasca S33 prima dello sfioro nel canale interno. (Rif. punto 8 Provvedimento n.43 del 31/01/06 di autorizzazione allo scarico rilasciato dalla dalla Provincia di Ravenna)

(#) Parametri per i quali i valori di concentrazione indicati si intendono relativi all'analisi dopo 2h di sedimentazione nell'intervallo di pH considerato.

10





# Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Scheda di omologa acque di processo inorganiche							
Flusso collaudato	S5			Valori caratteristici del flusso		Valori massimi d'accettazione	
Caratteristiche flusso: continuo * meteoriche			u.m.		medio indicativo		
SOSTANZE PERICOLOSE	A			Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00			
	B			Tab.1 - D.M. 367/03			
	C			Tab.5 - D.R. 1053/03			
Arsenico	A	B		mg/l	0,004	0,015	0,5
Cadmio	A	B	C	mg/l	0,0003	0,0006	0,02
Cromo	A	B		mg/l	0,03	0,08	2
Cromo esavalente	A			mg/l		<0,1	3,2
Mercurio	A	B	C	mg/l		<0,0001	0,005
Nichel	A	B	C	mg/l	0,33	0,09	2
Piombo	A	B	C	mg/l	0,008	0,02	0,2
Rame	A			mg/l	0,32	0,07	0,1
Selenio	A			mg/l	0,003	0,008	0,03
Zinco	A			mg/l	0,6	1,1	1,5
Fenoli	A			mg/l	0,2	0,5	0,5
Solventi organici aromatici	A			mg/l		0,015	0,2
Solventi organici azotati	A			mg/l			0,1
Pesticidi fosforati	A			mg/l			0,1
Solventi clorurati	A			mg/l			1
Idrocarburi totali	A			mg/l		4	5
1,2 - Dichloroetano		B	C	mg/l	0,04	0,1	0,3
1,1 - Dichloroetano		B	C	mg/l	0,001	0,005	0,05
Cloroformio (Triclorometano)		B	C	mg/l	0,005	0,017	0,05
IPA		B	C	µg/l	0,05	0,1	0,1
PCB		B		µg/l			0,1
Cloroetere		B		mg/l	0,02	0,05	0,05

(\*) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.


20



Scheda di omologa acque di processo inorganico					
Flusso cointestato	S5	u.m.	Valori caratteristici del flusso		Valori massimi d'accettazione
			medio indicativo	massimo	
Caratteristiche flusso continuo + meteoriche					
Parametri specifici					
PCUP-PCDF		mg/l TCO			0,1
1,2 - Triclorobenzene		mg/l	0,004	0,01	0,01
Composti organoclorurati		mg/l	0,3	1	1
MTBE		mg/l	0,01	0,05	0,05

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla normativa vigente relativa alle acque di scarico in acque superficiali.

- f. In caso di modifiche, la nuova scheda di omologa dovrà essere trasmessa alla Autorità Competente, alla Provincia di Ravenna e all'ARPA territorialmente competente.
- g. Devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal "Piano di Controllo del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna" contenuti nel Regolamento Fognario, ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC della Ditta Carburanti del Candiano che costituisce parte integrante della presente autorizzazione; in particolare, si dovrà procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue, prelevate nel punto di consegna finale S5 del flusso indifferenziato cointestato delle Società Coinsediate (linea 4) e nei singoli pozzetti di consegna sulla rete unitaria secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nello specifico Allegato al Regolamento Fognario stesso; i pozzetti di consegna per cui non sono programmati autocontrolli ma si procede a verifica "se del caso" sono quelli in cui sono, di norma, convogliate esclusivamente acque





## *Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

meteoriche ovvero flussi occasionali non programmabili; eventuali variazioni e/o integrazioni del Piano di Controllo previsto dal Regolamento Fognario dovranno essere automaticamente recepite.

- h. I singoli flussi delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui sono convogliate acque reflue domestiche devono essere dotati di sistema di pretrattamento appropriato (es. fossa Imhoff); tali sistemi di pretrattamento dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione di cui dovrà essere tenuta registrazione; sui singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche in cui siano convogliati flussi di acque reflue domestiche il Piano di Controllo deve prevedere la determinazione delle sostanze azotate in tutti i casi (controlli semestrali, trimestrali e mensili).
- i. Le determinazioni analitiche dei parametri (compresi i metalli pesanti) sono effettuate, di norma, sul campione tal quale, ad eccezione di Ferro, Manganese, Alluminio e Boro per cui la determinazione viene effettuata sul campione dopo sedimentazione di 2 ore, considerate le rese di abbattimento determinate su tali sostanze dal processo di sedimentazione dei Solidi Sospesi nella sezione TAPI.
- j. Il prelievo nel punto ufficiale P22 da parte degli organi di controllo viene effettuato alla presenza di personale della Società RSI in rappresentanza delle Società coinsediate a cui è cointestata l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta, all'impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPI) della società HERAmbiente.
- k. Sul punto di prelievo ufficiale P22 (vasca S5) è installato un campionatore automatico gestito dalla società consortile RSI, mentre la misura di portata viene effettuata, tramite misuratore

②



continuo, all'interno dei limiti di batteria della società HERAmbiente, sull'ingresso alla sezione TAPI; sempre all'interno dei limiti di batteria della sezione TAPI della società HERAmbiente provvede, tramite campionatore, al controllo delle sostanze pericolose con cadenza quindicinale.

1. Il punto ufficiale di prelievo P22 ai fini del controllo della qualità dello scarico, compresi i pozzetti di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei limiti di batteria (rappresentati dai pozzetti CdC\_02, CdC\_03, CdC\_04, CdC\_05, CdC\_06, CdC\_07, CdC\_08 per la società Carburanti del Candiano), sono indicati nella planimetria della rete fognaria denominata "Identificazione scarichi liquidi di Sito (fogna acqua inorganica) - Disegno RSI N. RA-GB-1121-E-06014-A rev. 1 del 23 marzo 2009" allegata al Regolamento Fognario costituisce parte integrante della presente autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo; viene altresì assunta la planimetria RA-GB-1121-E-06013 allegata al Regolamento Fognario con l'indicazione delle fosse biologiche di trattamento delle acque reflue domestiche.
- 1.16)** In riferimento allo scarico di acque reflue industriali inorganiche, la planimetria della rete fognaria di cui alle prescrizioni 1.14).j e 1.15).l, riporta anche l'ubicazione di due ulteriori punti di scarico indicati come CdC\_09 e CdC\_10 in aggiunta agli otto punti di scarico CdC\_01 - CdC\_08, già richiamati nel presente decreto. Pertanto, nel caso in cui il Gestore dovesse attivare ed utilizzare anche gli ulteriori punti di scarico denominati CdC\_09 e CdC\_10, l'Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere modificata di conseguenza.
- 1.17)** Variazioni successive al rilascio della presente autorizzazione che interessino il solo scarico del flusso cointestato indifferenziato di acque reflue industriali inorganiche unite ad acque reflue

12





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- domestiche e acque meteoriche di dilavamento, vettorate dal sistema fognario unitario e provenienti dal Sito Multisocietario di Ravenna in cui è coinsediata Carburanti del Candiano, possono essere esercite anche senza aggiornamenti. dell'AIA fatti salvi i necessari adempimenti autorizzativi presso l'amministrazione provinciale. In ogni caso il Gestore ne darà preventiva comunicazione all'Autorità Competente.
- 1.18) I punti ufficiali di prelievo ai fini del controllo degli scarichi idrici vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema; il campionamento ufficiale sul punto CdC\_01, sul punto P22 (vasca S5) ed eventualmente nei singoli pozzetti di consegna ai limiti di batteria CdC\_02, CdC\_03, CdC\_04, CdC\_05, CdC\_06, CdC\_07, CdC\_08, viene effettuato tramite un prelievo di un campione medio nell'arco di 3 ore.
- 1.19) Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi va comunicata alla Autorità Competente.
- 1.20) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data immediata comunicazione alla Autorità Competente, alla Provincia di Ravenna e all'ARPA territorialmente competente.
- 1.21) Nel Regolamento Fognario sono definite le procedure con cui vengono gestite le verifiche periodiche sui limiti stabiliti nelle omologhe e le eventuali relative non conformità; nello stesso Regolamento Fognario sono altresì codificati i diversi casi riconducibili ad anomalie e/o emergenze che possono determinare impatti sullo scarico finale del depuratore centralizzato. Per tali evenienze, che devono essere comunicate dal Gestore alla Autorità competente, vengono definiti i criteri e le procedure di intervento.

10



- 1.22) Relativamente alla compresenza di acque reflue industriali e di acque reflue meteoriche e dilavamento nella fognatura unitaria che recapita nel punto di consegna S5, viene assunto il progetto definitivo presentato in applicazione della DGR n. 286/05 per l'intercettazione e il trattamento delle acque di prima pioggia; il progetto definitivo è articolato in 2 stralci fra loro complementari di competenza, rispettivamente, di Yara Italia S.p.A. per le aree di propria pertinenza e della società consortile Ravenna Servizi Industriali per le restanti aree del sito multisocietario di competenza di tutte le altre società coinsediate e cointestate nell'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta, all'impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPI) della società HERAmbiente.
- 1.23) Resta pertanto salvo l'obbligo per il Gestore di provvedere, insieme con gli altri gestori coinsediati, all'adeguamento alla direttiva regionale DGR n. 286/2005 del sistema di intercettazione e trattamento delle acque di prima pioggia del Sito Multisocietario.

#### *Emissioni sonore in fase di esercizio*

- 1.24) In relazione alla componente acustica si prescrive al Gestore la realizzazione di campagne di rilevamento del clima acustico ante e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, al fine di verificare il rispetto dei valori prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e l'eventuale adozione di misure di contenimento delle emissioni sonore.
- 1.25) In ogni caso, un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno dovrà essere effettuata ogni 2 anni, per verificare il rispetto dei limiti normativi e, in caso di superamento dei limiti di legge, intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori.

(R)







*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Rifiuti prodotti in fase di esercizio**

- 1.26) Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche; al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il gestore deve effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti, e comunque ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti; il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli elusati; le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- 1.27) Il conferimento dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni valide; i rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.lgs 152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore; in particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa ADR in materia di sostanze pericolose.
- 1.28) Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in regime di deposito temporaneo deve rispettare le norme tecniche di settore; in particolare:

12



- a. le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- b. lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
- c. ciascun area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- d. la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;
- e. le aree di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;
- f. tutte le acque di meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi devono essere coltate ed inviate all'impianto di trattamento reflui;
- g. le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
- h. i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- i. i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- j. i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- k. i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento; le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente; sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- l. i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
- m. i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- n. il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996;
- o. il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

②



- 1.29) La gestione dei rifiuti deve essere basata sui principi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio, in modo da minimizzare la quantità di rifiuti prodotti e da ridurre l'impatto sull'ambiente.
- 1.30) I rifiuti prodotti rientrano nelle due categorie principali urbani (derivanti dalle attività domestiche) e speciali ulteriormente suddivisi in non pericolosi e pericolosi, secondo le disposizioni indicate all'art. 184 comma 5 del D.lgs 152/06. Dovranno essere raccolti in maniera differenziata e stoccati in appositi contenitori suddivisi per tipologia di rifiuto, evitando mescolamenti, conformemente a quanto segue:
- a. i diluenti per vernici, i solventi infiammabili, derivanti da attività manutentive dovranno essere stoccati in un'apposita area in base alla loro potenziale pericolosità;
  - b. i contenitori per prodotti chimici vuoti data la possibile presenza di residui dovranno essere stoccati separatamente;
  - c. gli oli esausti, acidi, batterie esauste ed accumulatori, stracci oleosi, panni assorbenti oleosi, aerosol, vernici, ed altri rifiuti speciali dovranno essere differenziati e stoccati separatamente in base alla tipologia di appartenenza, separati da quelli non pericolosi e dai rifiuti pericolosi non compatibili;
  - d. il carbone attivo esausto dovrà essere stoccato in apposito contenitore sigillato e conferito al produttore per la rigenerazione;
  - e. al fine di consentire il corretto smaltimento o recupero è necessario che i reparti produttori effettuino la caratterizzazione dei rifiuti non identificati; i campioni dovranno essere prelevati unicamente da personale competente in modo da assicurare che vengano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza e che vengano utilizzate le idonee attrezzature; il campionamento verrà effettuato in modo che i campioni prelevati siano

12





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

rappresentativi e debitamente etichettati; una volta caratterizzati e classificati, i rifiuti verranno debitamente stoccati ed imballati.

- 1.31) Una volta classificati e differenziati, rispettando i limiti temporali o quantitativi previsti dal deposito temporaneo dell'art. 183 del D.lgs 152/06, i rifiuti dovranno essere debitamente stoccati ed imballati nelle specifiche aree dedicate alla gestione dei rifiuti pericolosi e non della centrale, dotate di un opportuno sistema di copertura conformi a quelle indicate nella scheda B.12 ed indicate nella planimetria B.22; l'area di stoccaggio rifiuti dovrà essere oggetto di regolari ispezioni per verificare il rispetto dei limiti di volume, durata di permanenza previsti dalla scheda B.11 e riportati al § 2.6 con sistema di contenimento descritto capace di raccogliere e convogliare le acque di dilavamento e gli eventuali sversamenti accidentali, con divieto di svolgere lavori che comportino l'uso di fiamme libere o attività che possano potenzialmente produrre scintille senza l'adozione di idonee precauzioni.
- 1.32) Deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali; la presenza di buone procedure operative e di manutenzione devono garantire la caratterizzazione dei rifiuti attraverso analisi chimiche, la loro separazione in base alla specifica tipologia, ed un sistema interno di rintracciabilità di rifiuti.
- 1.33) I rifiuti prodotti oltre quelli forniti dal gestore nella domanda di AIA dovranno essere comunicati all'autorità competente preposta per il controllo nel reporting annuale.
- 1.34) Inoltre il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente per il controllo entro il mese di maggio di ogni anno la quantità di rifiuti


P



prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente (reporting annuale).

- 1.35) E' necessaria la presenza di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti, per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi, per mettere a disposizione (ed archiviare e conservare) all'autorità di controllo tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato specificando le metodiche utilizzate.
- 1.36) Qualora la produzione di rifiuti pericolosi oli esausti, superasse i 300 kg anno, è fatto obbligo, ai sensi del D.lgs 95/92, per il detentore il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 6 del decreto stesso.
- 1.37) A tal fine il gestore deve comunicare nel reporting ambientale annualmente all'autorità competente ed all'ente di controllo, le informazioni relative ai dati quantitativi, alla provenienza e all'ubicazione degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento.
- 1.38) Il Gestore dovrà infine garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione; per tale attività il Gestore deve indicare preventivamente quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); il gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obbligo di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza di eventuali depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuto non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature.
- 1.39) Per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo.

### *Contenimento dei fenomeni di contaminazione*





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 1.40) Durante la fase di esercizio il gestore dovrà verificare lo stato di inquinamento o meno delle aree limitrofe il sito dell'impianto e qualora si evidenziassero superamenti dei relativi limiti dovrà attuare gli opportuni interventi di bonifica previsti dal D.lgs 152/06 e smi.
- 1.41) Inoltre il gestore dovrà adottare i seguenti principali accorgimenti per contenere potenziali fenomeni di contaminazione delle acque da spillamenti oleosi o sversamenti di materie prime:
- le aree attorno al serbatoio del generatore diesel, delle pompe antincendio, che comprendono anche pompe, filtri, giunzioni flangiate e tubazioni dovranno essere ciascuna dotate di pozzetto di raccolta con sistema di pompaggio per l'invio delle acque oleose o degli spillamenti di olio all'impianto di trattamento;
  - tutte le attrezzature con sistemi di lubrificazione ad olio, anche se localizzati in aree chiuse e protette dalla pioggia, devono essere dotati di bacini di contenimento dimensionati opportunamente in funzione dei potenziali sversamenti;
  - per tutti gli altri componenti (generatori a turbina GTG, generatore diesel principale, pompe antincendio, etc) che contengono olio lubrificante e che sono esposti alla pioggia, devono essere previste aree di collettamento che drenano verso l'impianto di trattamento per gravità o mediante sistemi di pompaggio/trasferimento;
  - tutti gli stoccaggi di materie prime devono essere dotati di bacini di contenimento opportunamente dimensionati per la raccolta di eventuali sversamenti.
- 1.42) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione dei corpi idrici recettori, nonché la formazione di polveri nell'ambiente circostante.

R




- 1.43) Presso l'impianto dovrà essere tenuto apposito quaderno di manutenzione sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.

***Altre prescrizioni***

- 1.44) Attività di bonifica

Per quanto riguarda l'Area di pertinenza nell'Isola 22, la previsione di progetto individua la costruzione di ambienti per uso indoor su una superficie in cui l'applicazione dell'Analisi di Rischio (AdR) evidenzia concentrazioni  $>$  CSRindoor. Alla definizione esatta del reale "rapporto fra volume indoor ed area di possibile infiltrazione" (parametro  $L_b$ , nell'applicazione dell'AdR) dovrà essere ricalcolata la CSRindoor al fine di valutarne la compatibilità con le concentrazioni di HCBD presenti nell'area destinata alla costruzione, imponendo la "frazione areale di frattura" ( $\eta$ ) pari a 0.0001, accettabile solamente a seguito di caratteristiche costruttive degli edifici e/o ad interventi che dal punto di vista ingegneristico possano essere considerati equivalenti e/o ulteriormente più cautelativi. Se non risulteranno idonei i parametri costruttivi esatti dell'edificio, il Gestore dovrà evidenziare altre possibili posizioni del fabbricato (destinato al lavoro indoor) al fine di avere concentrazioni di HCBD compatibili con la CSRindoor calcolata. Oltre alla costruzione di ambienti ad uso indoor (officina e uffici), sull'area è prevista la costruzione di un impianto: se per tali lavori sarà necessaria l'infissione di palificazioni, queste dovranno presentare una tecnologia tale da garantire e preservare la continuità del setto a bassa permeabilità che si trova circa a 14 m di profondità su quasi tutta la superficie dello stabilimento. Tali palificazioni non dovranno quindi essere il veicolo per il trasporto della contaminazione della falda superficiale alla profonda. Tutto quanto sopra riportato per l'Isola 22 Area CDC dovrà essere







*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

presentato in fase di istruttoria di Permesso di Costruire per il nuovo impianto ai fini di una nuova valutazione ARPA/AUSL.

**1.45) Messa a regime degli impianti**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 269, comma 5 del D.lgs 152/2006, il periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti è stabilito in sei mesi.

**1.46) La costruzione della centrale termoelettrica in progetto è subordinata al previo rilascio di tutte le autorizzazioni riguardanti la concreta realizzazione delle opere di compensazione previste; a tal riguardo, prima dell'inizio dei lavori:**

- dovrà essere redatto a cura del proponente un progetto esecutivo del teleriscaldamento controfirmato anche dai soggetti titolari delle aree di espansione urbanistica S2 ed S3 al fine di rendere esplicita la realizzabilità dell'intervento di TLR stesso secondo una tempistica che metta in reciproca relazione l'attivazione della centrale per la produzione di energia elettrica e vapore con l'effettiva disponibilità dei ricettori del calore prodotto dalla stessa;
- analogamente, detto progetto dovrà essere firmato anche dai rappresentanti legali delle società conduttrici del TLR a servizio dei comparti edilizi esistenti che già utilizzano tale servizio (S. Giuseppe e Bassette 2), con formale impegno a disattivare le centrali esistenti all'atto dell'entrata in funzione della centrale CdC;
- dovrà prodursi il progetto esecutivo relativo alla tramoggia depolveratrice unitamente a tutte le autorizzazioni da parte degli organi competenti; in considerazione dell'accertato influente contributo da parte dell'attività portuale ai valori di NO<sub>x</sub> e PM<sub>10</sub> del fondo ambientale, l'autorità portuale dovrà esaminare la possibilità di rendere obbligatorio, ora facoltativo, l'uso di detto impianto anche per il materiale polverulento di classe B;

10



- tutti gli oneri per la realizzazione del nuovo tratto di rete fino ai punti di consegna che saranno successivamente individuati ed il trasporto del vapore saranno a carico del richiedente; analogamente sarà a carico del proponente, come da impegno previsto, la spesa necessaria per l'acquisto e la manutenzione della tramoggia.
- 1.47) Per gli edifici esistenti la rete di adduzione dovrà essere completata e la fornitura del calore dovrà essere attivata contestualmente alla fase di avvio della nuova centrale di produzione di energia; per le nuove previsioni urbanistiche le reti dovranno essere realizzate nel corso delle altre opere di urbanizzazione ed in tal caso i tempi di realizzazione della nuova centrale ed i tempi di realizzazione dei nuovi comparti residenziali dovranno essere tali da garantire la fornitura del calore alle utenze che si insedieranno.
- 1.48) Dovranno essere prodotti i documenti comprovanti la coerenza dell'impianto in progetto con i seguenti atti:
- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) solo adottato;
  - Progetto unitario di Comparto Enichem.
- 1.49) Monitoraggio: prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un piano di monitoraggio concordato con ARPA per le fasi ante-operam, di cantierizzazione e di esercizio per la valutazione degli impatti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio dell'impianto nei confronti di tutte le componenti ambientali interessate, ivi comprese la fauna e gli ecosistemi naturali.
- 1.50) Prima dell'entrata in esercizio, il proponente dovrà presentare alla Regione Emilia Romagna un piano di massima relativo alla futura dismissione dell'impianto; il piano esecutivo della futura dismissione dell'impianto, che dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione definitiva delle attività dell'impianto e la cui esecuzione sarà a completo carico del proponente, dovrà contenere l'indicazione delle risorse necessarie e delle forme di finanziamento





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

e di accantonamento dei fondi necessari; per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovrà essere tempestivamente comunicata (almeno 30 gg. prima) alla Regione Emilia Romagna ed a tutte le competenti Autorità.

- 1.51) Entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione finale a costruire l'impianto, il Gestore dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per la realizzazione di un camino unico in cui convogliare tutti gli scarichi dei motori della centrale, di altezza adeguata a garantire la dispersione in atmosfera degli inquinanti, in modo da ridurre la possibilità che si generino condizioni critiche nelle aree di massima ricaduta.

*Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali*

- 1.52) Il Gestore deve operare tenendo conto delle normali esigenze di manutenzione e di eventuali malfunzionamenti, operando scelte che consentano, compatibilmente con le regole di buona pratica e di economia, la disponibilità di macchinario di riserva finalizzato all'effettuazione degli interventi di manutenzione, ovvero a fronteggiare eventi di malfunzionamento, senza determinare effetti ambientali di rilievo. A tal fine, il Gestore registra e comunica all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.
- 1.53) Allo stesso modo il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera, in particolare, una

10



violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.

- 1.54)** Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Il Gestore inoltre deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

#### *Fase di cantiere*

- 1.55)** Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto il progetto di cantierizzazione che preveda:
- a. in tutte le fasi di lavorazione sia nei cantieri, il rispetto dei limiti delle emissioni acustiche in aria stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 prescrivendo che i mezzi d'opera siano certificati





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'allegato al D.lgs n. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- b. al fine di mettere in sicurezza l'area dell'impianto, dovrà essere redatto un progetto esecutivo con tutte le opere previste nello SIA a salvaguardia della sicurezza dell'ambiente idrico;
  - c. i siti dove verranno posizionate le macchine e le attrezzature fisse di cantiere dovranno essere isolati dal terreno di sedime e dotati di rete e vasche per la raccolta di effluenti liquidi, spandimenti di effluenti ad uso di cantiere ed acque di prima pioggia; gli automezzi e le macchine usate per gli scavi dovranno essere quotidianamente sottoposti a lavaggio in una zona del cantiere anch'essa impermeabilizzata e dotata di vasca per la raccolta delle acque di lavaggio; la realizzazione delle fondazioni di tutte le strutture ed in particolare dei serbatoi dovrà avvenire senza interferenza con la falda;
  - d. prima dell'inizio dei lavori di demolizione dovrà essere redatto un cronoprogramma di dismissione degli impianti da concordare con l'ARPA Emilia Romagna specificando la destinazione finale per ciascuna tipologia di materiale demolito, le modalità di trasporto con la specificazione del numero di viaggi occorrenti e la valutazione dei relativi impatti; analogamente, dovrà procedersi per quanto riguarda l'approvvigionamento del materiale occorrente per la realizzazione dell'ammodernamento ed adeguamento dell'impianto;
  - e. nella fase di costruzione, al fine di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera di inquinanti e polveri, dovranno essere adottate tutte le opportune misure di mitigazione quali: evitare di tenere accesi inutilmente i motori, umidificazione del terreno e delle aree di



cantiere, bagnatura delle gomme, utilizzo scivoli per i materiali e riduzione della velocità degli automezzi.

2) Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali:

- 2.1) La Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna – Bologna dovrà essere informata con congruo anticipo dell'inizio dei lavori, in particolare di quelli che prevedono qualsiasi tipo di scavo, al fine di consentire la visita ispettiva della Soprintendenza medesima.
- 2.2) Dovranno essere realizzate, ove possibile, opere di mitigazione ambientale, con la messa in opera di schermatura a verde al fine di attenuare l'impatto delle opere.
- 2.3) Si suggerisce inoltre, come misura di compensazione, la possibilità di migliorare e/o riqualificare l'area della Piallassa di Piombone limitrofa all'intervento, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007.

3) Prescrizioni della Regione Emilia Romagna, per quanto non ricomprese nelle prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- 3.1) Dovrà essere approvata da parte della Giunta Comunale la variante al progetto unitario assistito da convenzione (P.U.C.), al fine di completare l'iter procedurale di compatibilità urbanistica dell'intervento;
- 3.2) Come prescritto nell'atto di approvazione del progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza operativa della falda superficiale sottostante l'area ex stabilimento Enichem Spa, approvato dal Comune di Ravenna in data 02/09/09 (P.G. n. 85280), al fine del rilascio del permesso di costruire alla definizione esatta del reale "rapporto fra volume indoor ed area di possibile infiltrazione" (parametro  $L_0$  nell'applicazione dell'AdR) dovrà essere ricalcolata la

②





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

CSRindoor al fine di valutarne la compatibilità con le concentrazioni di HCBD presenti nell'area destinata alla costruzione, imponendo la "frazione areale di frattura" pari a 0.0001, accettabile solamente a seguito di caratteristiche costruttive degli edifici come da Allegato 2 della Relazione del progetto sopracitato e/o ad interventi che dal punto di vista ingegneristico possano essere considerati equivalenti e/o ulteriormente più cautelativi; se non risulteranno idonei i parametri costruttivi esatti dell'edificio, dovranno essere evidenziate altre possibili posizioni del fabbricato (destinato al lavoro indoor) al fine di avere concentrazioni di HCBD compatibili con la CSRindoor calcolata;


- 3.3) Oltre alla costruzione di ambienti ad uso indoor (officina e uffici), sull'area è prevista la costruzione di un impianto: se per tali lavori sarà necessaria l'infissione di palificazioni, queste dovranno presentare una tecnologia tale da garantire e preservare la continuità del setto a bassa permeabilità che si trova circa a 14 m di profondità su quasi tutta la superficie dello stabilimento; tali palificazioni non dovranno quindi essere il veicolo per il trasporto della contaminazione della falda superficiale alla profonda;
- 3.4) Quanto sopra riportato per l'Isola 22 Area CDC dovrà essere presentato in fase di istruttoria di Permesso di Costruire per il nuovo impianto ai fini di una nuova valutazione Arpa/AUSL;
- 3.5) Minimizzare gli impatti ambientali, mettendo in atto tutte le azioni di mitigazione, prevenzione e compensazione così come previste nel progetto, nel SIA e nelle successive integrazioni;
- 3.6) Presentare specifico progetto per la predisposizione di una tramoggia depolverata per lo scarico/carico delle merci polverulente nel porto di Ravenna; tale impianto dovrà essere predisposto entro un anno dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica e

12



dovrà garantire l'abbattimento delle emissioni indicate nel S.I.A., stimate in circa 75 ton/anno di polveri sottili;

- 3.7) In merito alla rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento prevista, si precisa che tale misura compensativa dovrà riguardare i comparti S2 ed 53 individuati dal PSC; per gli edifici esistenti le reti dovranno essere completate e la fornitura dovrà essere attivata contestualmente alla fase di avvio della nuova centrale di produzione di energia mentre per le nuove previsioni urbanistiche le reti dovranno essere realizzate contestualmente alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione; in tal caso i tempi di realizzazione della nuova centrale di produzione energetica e i tempi di realizzazione dei nuovi comparti residenziali dovranno essere tali da garantire la fornitura del vapore alle utenze che si insedieranno;
- 3.8) Dovranno essere sottoposte alla verifica del Servizio pianificazione Mobilità del Comune di Ravenna nella fase progettuale e autorizzativa successiva le soluzioni da adottare sui nodi della rete stradale, per i quali è necessaria adeguata analisi di sicurezza;
- 3.9) In riferimento all'abbattimento degli alberi presenti nell'isola 42, ai sensi del regolamento Comunale del Verde è previsto un indennizzo di euro 200 per albero abbattuto; gli alberi d'abbattere previsti sono 375 per un indennizzo complessivo pari a circa 75.000 euro, ai sensi del vigente Regolamento Comunale del Verde;
- 3.10) Dovrà essere presentato prima dell'inizio dei lavori un progetto del verde che interessi la fascia antistante la Via Baiona al fine di filtrare/mitigare l'impatto visivo del Parco Serbatoi, previsto nell'isola 42; i lavori non potranno comunque iniziare prima dell'approvazione di tale progetto da parte del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna; la realizzazione del progetto del Verde dovrà terminare entro la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti previsti dal progetto;







*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 3.11) Per quanto riguarda le terre e rocce derivanti dagli scavi per la realizzazione del progetto, si specifica che ai sensi del comma 2, dell'art. 186 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni "Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni"; in caso non sia presentato tale progetto (come si evince dagli elaborati presentati) essi dovranno essere trattati come rifiuti e seguire pertanto tale normativa per il recupero degli stessi;
- 3.12) Al fine di limitare l'incremento del traffico stradale dovuto alla realizzazione e gestione dell'impianto biodiesel, dovrà essere massimizzato il trasporto su nave e treno;
- 3.13) Ai sensi dell'art. 269, comma 5 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i., per le fasi di messa a regime per i punti di emissione in atmosfera IS22-E1, E2, E3, E4, E5, E6 dovrà essere messa in atto la seguente procedura:
- terminati i lavori di installazione, l'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R al Ministero dell'Ambiente, ISPRA, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna e all'ARPA Servizio Territoriale di Ravenna;
  - terminata la fase di messa a punto e collaudo, la Società Carburanti del Candiano procede alla messa a regime effettuando almeno tre controlli delle emissioni dei nuovi

2



impianti a partire dalla data di messa a regime degli stessi in un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo giorno, uno l'ultimo ed uno in un giorno intermedio scelto dalla Società;

- entro quindici giorni dalla data di messa a regime dell'impianto nuovo o modificato la Società è tenuta a trasmettere, tramite raccomandata A/R, indirizzata al Ministero dell'Ambiente, ISPRA, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna e all'ARPA Servizio Territoriale di Ravenna;
- nel caso in cui la data ultima fissata per la messa a regime non sia rispettata, la Società deve darne comunicazione preventiva, a mezzo lettera raccomandata A/R a Ministero dell'Ambiente, ISPRA, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna e all'ARPA Servizio Territoriale di Ravenna, indicando le motivazioni e la data stimata;

**3.14)** La data di messa a regime dovrà essere concordata di concerto con le Amministrazioni/Enti Ministero dell'Ambiente, ISPRA, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna e all'ARPA Servizio Territoriale di Ravenna previa di comunicazione di fine lavori;

**3.15)** Gli autocontrolli sui punti di emissione in atmosfera dei camini della centrale elettrica (IS22-E1, E2, E3, E4, E5, E6) siano 3 nell'arco dei 10 giorni come indicato dalla DGR 960/1999 relativamente ai parametri portata, temperatura, %Ossigeno, %Vapor Acqueo, Pressione fumi, NOx, CO, polveri totali, NH3, SOx, Aldeide formica, Sostanze organiche volatili, Metalli pesanti, IPA, PCDD/PCDF, polveri PM10, PM2,5); si indicano i seguenti Metodi di Misura per l'analisi di alcuni parametri:

- Metodo di misura per PM10 e PM2,5: EN ISO 23210:2009 Stationary source emissions - Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas - Measurement at low concentrations by use of impactors

(P)





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- Metodo di misura per PCDD/PCDF: UNI EN 1948
- Per quanto concerne le postazioni di campionamento queste devono soddisfare i requisiti di cui alla norma tecnica UNI EN 13284-1 Appendice A;

**3.16)** Per quanto riguarda le specifiche relative al punto di prelievo si specifica che:

- a. *l'emissione dovrà essere dotata di punti di prelievo posizionati secondo la norma tecnica UNI 10169, e comunque da concordare nei dettagli realizzativi con ARPA;*
- b. *almeno una presa campione deve avere un d.i. pari a 4 pollici;*
- c. *i punti di prelievo per i controlli manuali non devono provocare interferenze fluidodinamiche e/o interferire con i rilievi delle sonde/dispositivi dedicate/i al sistema di monitoraggio in continuo della emissione e devono essere collocati a valle del SMCE;*
- d. *l'accesso ai punti di prelievo deve essere progettato in sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni;*
- e. *il punto di prelievo deve essere dotato di un montacarichi fisso da terra per il trasporto in altezza delle attrezzature necessarie ai prelievi alle emissioni (portata almeno 280 kg);*
- f. *il punto di prelievo deve essere dotato di un quadro elettrico con prese a 220 V e almeno una a 24 V (bassa tensione);*
- g. *il punto di prelievo deve risultare protetto dagli agenti atmosferici con struttura fissa in grado di permettere il prelievo in ogni condizione di tempo;*
- h. *deve essere presente al punto di prelievo un contatto telefonico via interfono con la sala quadri di comando della centrale o dispositivo equivalente;*
- i. *le emissioni devono essere univocamente definite e la loro numerazione deve essere presente scritta in maniera indelebile nel punto di prelievo o alla base del camino (by-pass compresi);*

**3.17)** In merito al fissaggio della sonda riscaldata al camino si dovranno utilizzare due diversi dispositivi di scorrimento in funzione della

2




lunghezza della sonda; il gruppo di scorrimento della sonda riscaldata deve essere dotato di una speciale flangia universale, che consente l'accoppiamento con qualunque flangia purché l'interasse dei fori di fissaggio (quota "A") sia compreso fra 160 e 220 mm; il camino dovrà quindi essere dotato di un bocchello di diametro 4" munito di flangia;

- 3.18) Dovrà esserci compatibilità tra l'altezza del corrimano del ballatoio e la altezza delle prese campione; ci deve essere pertanto uno spazio libero all'altezza del posizionamento della presa, che dovrà essere posizionata tra 1.00 m e 1.50 m dal piano di lavoro;
- 3.19) I risultati delle indagini analitiche dovranno essere inviati tempestivamente oltre che all'Autorità Competente anche alle autorità/enti di controllo locali;
- 3.20) Dovrà essere definito, ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i, il minimo tecnico per ogni impianto/motore associato al proprio punto di emissione.

## *Art. 2*

### **ALTRE PRESCRIZIONI**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

2. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Si devono considerare prevalenti le prescrizioni riportate nel presente decreto rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nei parerei allegati.

**Art. 3**

**MONITORAGGIO E CONTROLLO**

1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.
3. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2 del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente

10



provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e alla ASL territorialmente competente.

#### *Art. 4*

#### ***DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE***

1. Il progetto di cui al presente provvedimento è realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 comma 4 del presente decreto. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della società, la procedura di VIA viene reiterata.
2. La presente autorizzazione integrata ambientale ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, per le motivazioni riportate nel parere istruttorio.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sei mesi prima della citata scadenza;
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
5. Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicazione





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

di ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Art. 5**

**TARIFFE**

1. Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa di cui all'articolo 33, comma 4, del D.lgs 152/06 e s.m.i. secondo i tempi, le modalità e gli importi definiti dall'articolo 5, comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli.
2. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 6**

**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

12



3. Il presente provvedimento è comunicato alla Società Carburanti del Candiano S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna, all'ARPA Emilia Romagna nonché al Ministero dello sviluppo economico. La Regione Emilia Romagna provvede a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
4. La Società provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La Società Carburanti del Candiano S.p.A. trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
6. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, della Commissione istruttoria AIA - IPPC, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Emilia Romagna sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. A norma dell'articolo 16, comma 2, del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione da parte del prefetto di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del D.lgs 18 febbraio

10







*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

2005, n. 59, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

8. Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, n. 1.3), 1.48) e 1.50), e delle prescrizioni di cui al comma 3, provvede la Regione Emilia Romagna, eventualmente con il supporto di ARPA Emilia Romagna; alla verifica di ottemperanza delle altre prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche con il supporto di ISPRA; alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 2 provvede il Ministero per i beni e le attività culturali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla notifica.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI

